SENT. N. 118/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24198** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

R.S., codice fiscale ***omissis***, nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a ***omissis***, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Borghesan del Foro di Milano, Manuela Mesiano ed Alessandro Pace del Foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale P.E.C. *alessandro.pace1@avvocato.pe.it;*

Z.E., codice fiscale ***omissis***, NATO A ***omissis*** il ***omissis***, residente a ***omissis***, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Chiesa, presso il quale è elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale P.E.C. *mauro.dallachiesa@varese.pecavvocati.it;*

C.E., codice fiscale ***omissis***, nato a ***omissis***

il ***omissis***, ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Borghesan del Foro di Milano, Manuela Mesiano ed Alessandro Pace del Foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale P.E.C. *alessandro.pace1@avvocato.pe.it;*

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2025, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Letizia Dainelli e l'Avv. Manuela Mesiano per i convenuti C. e R., come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti degli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 62.945,21 (sessantaduemilanovecentoquarantacinque/21), in favore Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte, di cui la medesima è società *in house*.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione del contributo, a valere sul POR FESR 2007/2013 - Asse I Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.1., dedicato alle "Piattaforme innovative" nel settore delle Biotecnologie per le Scienze della Vita -, concesso da Finpiemonte S.p.a. con provvedimento in data 9/6/2009 ed erogato, tra il 15/2/2011 e il 17/4/2013, per l'importo di euro di euro 57.903,97 (a fronte di un investimento previsto di euro 82.719,96), alla società "L. & T. I.T. S.r.l. (successivamente incorporata mediante fusione nella società "T-S. S.r.l." con contestuale cambio della denominazione

in “L. & T. S. S.r.l.”).

L’agevolazione era rivolta a finanziare a fondo perduto i costi del progetto di ricerca “ACTIVE”, presentato dalla società con l'obiettivo di sviluppare nuove terapie cardiovascolari avanzate, con altre imprese in associazione temporanea di scopo, tra cui S.B. S.r.l. come capofila.

In data 10/12/2014, la società veniva, peraltro, posta in scioglimento e liquidazione, nominando liquidatore il sig. E.Z.

Con sentenza n. 789/2015 del 17.09.2015, depositata il 21.09.2015, il Tribunale di Milano, su istanza del liquidatore sig. Z., dichiarava il fallimento della L. & T. S. S.r.l.

Tali eventi societari determinavano la revoca dell’agevolazione da parte della Regione, sulla base dell’art. 28, punto 2 del bando, che richiamava l’art. 57 del Regolamento CE 1083/2006 (*“Stabilità delle operazioni”*), il quale prevede la perdita del contributo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria nei cinque anni successivi al completamento dell’intervento agevolato, o qualora l'impresa abbia subito *“qualunque altro atto di diminuzione della propria consistenza patrimoniale e/o economica o modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura e che alterassero la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione o procurassero un vantaggio indebito”* all’impresa o ente.

In particolare, l’art. 18 della convenzione di finanziamento prevedeva che la dichiarazione di fallimento e la conseguente cessazione dell’attività della società costituisse causa di revoca totale dell’agevolazione.

In relazione a tale violazione, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 11 dell’11 gennaio 2017, disponeva pertanto la revoca totale del

finanziamento a carico della società, conferendo mandato a Finpiemonte S.p.a. di procedere al recupero della quota di contributo erogata con fondi pubblici, maggiorata degli interessi di legge.

In esecuzione del mandato ricevuto, Finpiemonte S.p.A., con nota prot. 17-09265 del 6 aprile 2017, intimava alla società la restituzione di complessivi euro 62.945,21, di cui euro 57.767,58 quale quota del contributo a fondo perduto indebitamente fruita ed euro 5.177,63 a titolo di oneri di agevolazione.

A seguito della revoca operata dalla Regione Piemonte e della suddetta intimazione di FINPIEMONTE S.p.a., la società si rendeva inadempiente nella restituzione del finanziamento erogato, per l'importo oggetto di domanda,

Il credito di Finpiemonte veniva insinuato al passivo del fallimento, con ricorso depositato in data 06.10.2017, e veniva ammesso per l'intero importo sopra citato, senza tuttavia alcun possibile riparto a favore, atteso che il fallimento si chiudeva, con decreto del 09.12.2022, con il soddisfacimento dei soli crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c., per una percentuale del 4,26%.

La società veniva infine cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 gennaio 2023.

Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la responsabilità degli amministratori e legali rappresentanti della società, S.R. ed E.C. (il primo Presidente del Consiglio di

Amministrazione fino al 29.06.2010, ed il secondo amministratore unico e legale rappresentante dal 22.05.1981 al 10.12.2014), nonché del liquidatore

E.Z. (che aveva assunto le funzioni in tale ultima data),

consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

La Procura regionale rappresenta, in particolare, che il R. presentava, in nome e per conto della società da lui amministrata, la domanda di contributo ed otteneva lo stesso, sottoscrivendo il relativo contratto, senza poi rispettare le disposizioni previste dal bando, a causa del mancato mantenimento dell'investimento per un termine di cinque anni dalla percezione del contributo, in conseguenza dell'intervenuta liquidazione e fallimento della società.

La condotta distrattiva sarebbe, pertanto, imputabile al predetto, quale socio amministratore della società, unitamente all'altro amministratore C. e al liquidatore Z., a titolo di dolo, venendo in emersione in capo ai medesimi la rappresentazione e volizione del fatto dannoso; subordinatamente, sarebbe loro addossabile una colpa grave, attesa l'inescusabile e manifesta violazione degli esigibili e peraltro elementari doveri pubblicistici.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con articolate memorie.

In sintesi, la difesa del sig. R. eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte, non essendo ravvisabile nella fattispecie, a proprio avviso, la sussistenza di un rapporto di servizio, alla luce delle (asseritamente) non meglio definite condotte imputate al proprio assistito.

Nel merito, la difesa eccepisce la prescrizione del danno erariale, poiché, in assenza di alcun contestato occultamento doloso del danno, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 dovrebbe essere computato a decorrere dalla cessazione del R. dalla carica di amministratore e dalla gestione della società (29/6/2010), o comunque dalla liquidazione della stessa (12/12/2014) o dalla sentenza dichiarativa del

fallimento (21 settembre 2015), o ancora dall'intimazione di restituzione da parte di Finpiemonte (6/4/2017) ovvero dalla revoca del finanziamento (11/1/2017), quali momenti di obiettiva conoscibilità del danno da parte dell'amministrazione, rilevanti ex art. 2935 c.c.

Rispetto a tali momenti, sarebbe tardivo l'invito a fornire deduzioni, notificato dalla Procura il 12/9/2024, non essendo il R. stato raggiunto da alcun precedente atto di costituzione in mora e non potendo valere nei suoi confronti, soggetto distinto dalla persona giuridica e attinto da azione risarcitoria e non già restitutoria, l'effetto interruttivo e sospensivo prodotto dall'insinuazione al passivo fallimentare.

Nel merito, la difesa del R. afferma l'insussistenza di alcun nesso di causalità tra la propria condotta ed il lamentato danno erariale e di qualsivoglia elemento psicologico di dolo o cola grave, atteso che la revoca del finanziamento interveniva per circostanze sopraggiunte (lo scioglimento della società e la cessazione dell'attività), allorché lo stesso non era più, da diversi anni, amministratore della medesima e allorché lo stesso non aveva più alcuna possibilità di ingerirsi nella gestione della medesima.

Il medesimo domanda nel merito, pertanto, la propria assoluzione dalle domande attoree o, in subordine, la riduzione dell'addebito, tenuto conto dei vantaggi derivati dal raggiungimento dell'obiettivo finanziato, consistente nella conclusione del progetto *Active* e nello sviluppo della ricerca nel campo delle biotecnologie; con esclusione, in ogni caso, della responsabilità solidale, attesa l'insussistenza di dolo o illecito arricchimento a proprio carico.

Argomentazioni, domande ed eccezioni sostanzialmente analoghe sono sviluppate dalla (peraltro comune) difesa del sig. E.C., con la

peculiarità, sul piano della condotta, che il medesimo, pur rimasto in carica sino alla messa in liquidazione della società, si sarebbe adoperato per risanare e alimentare finanziariamente la medesima, con finanziamenti diretti e indiretti, cercando di mantenerla operativa, anche dopo la messa in liquidazione, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale penale di Milano n. 14534/2018 del 7/3/2019.

Ciò sarebbe attestato, in particolare, dall'intervenuta certificazione del progetto *Active*, concluso quasi due anni prima del sopraggiungere del fallimento societario, certificazione riconosciuta anche da Finpiemonte in sede di revoca; mentre il fallimento della società, elemento assunto dall'accusa come rilevante in termini di violazione delle condizioni di finanziamento, non sarebbe a sé imputabile, in quanto intervenuto a distanza di quasi un anno dalla propria cessazione dalla carica di amministratore, ma riferibile piuttosto ad una cattiva gestione del liquidatore Z.

Quest'ultimo infine, nelle proprie difese, evidenzia di non aver partecipato alla gestione della società percettrice il finanziamento, essendo stato nominato come liquidatore della società in data 18/12/2014, trovandosi poi costretto, a causa delle precarie condizioni finanziarie, a depositare dopo poco tempo istanza di fallimento.

Non gli potrebbe essere imputata, pertanto, alcuna violazione dei doveri previsti in capo al liquidatore dall'art. 2489 c.c., come dimostrato dalla relazione redatta dal curatore fallimentare, ex art. 33 L.F., in cui si dà compiutamente conto della risalenza nel tempo delle ragioni del dissesto, rinvenibili già a decorrere dall'esercizio 2012. Le condotte causative di danno sarebbero pertanto maturate in periodo ben antecedente alla sua gestione

liquidatoria, al punto che nessun addebito per atti di bancarotta documentale o distrattiva gli sarebbe stato imputato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il medesimo conclude, pertanto, per la propria assoluzione dalla domanda attorea.

Nella pubblica udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dei convenuti R. e C., in

virtù della natura privatistica dei soggetti coinvolti e dell'asserita assenza, nella fattispecie, di un rapporto di servizio.

La medesima è infondata e deve essere rigettata.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Tale condotta è esattamente quanto la Procura contabile imputa agli odierni convenuti, talché, indipendentemente dal grado di determinatezza degli addebiti contestati, che attiene esclusivamente al merito della domanda, sussiste

la giurisdizione di questa Corte nella presente controversia, atteso che la giurisdizione si determina *"…in base alla domanda…"*, laddove "*…non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, vale a dire in base alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione"* (Cass., SS.UU., ord. n. 31021/2023).

Orbene, sotto tale profilo è indubbio che il privato percettore dei contributi è compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis,* Corte dei conti, Sez. I App., n. 20/2011 e n. 256/2011).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 296 del 2013, ha poi ulteriormente chiarito che: *"Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali*

fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Non possono sussistere dubbi, quindi, circa la piena giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea nei confronti degli odierni convenuti.

2. Attesa la sussistenza di questioni preliminari e/o pregiudiziali di merito, va premesso, al riguardo, che questo Collegio ritiene di definire il giudizio sulla base del criterio della cd. ragione più liquida. Come noto, tale principio trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti, garantendo economicità di giudizio.

Alla luce di ciò, *"deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari"* (Cass., S.U. 2014, n. 9936/2014; Cass., n. 26242/2014).

Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che *"va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale"* (Cass. S.U., n. 24969/2017).

D’altro canto, ritiene il Collegio che la decisione delle succitate questioni preliminari e/o pregiudiziali non sarebbe suscettibile di condurre a determinazioni diverse in ordine all’esito complessivo del giudizio.

3. Ciò posto, nel merito la domanda attorea è infondata e come tale va rigettata.

Ai convenuti la Procura imputa di aver proceduto, nei rispettivi ruoli e funzioni *pro tempore* rivestiti, allo scioglimento e liquidazione della società, cui seguiva il fallimento della stessa, pronunciato dal Tribunale di Milano in data 17-21/9/2015, con conseguente cessazione dell’attività entro il quinquennio dalla conclusione dell’intervento.

Orbene, risulta pacifico in giudizio che il progetto di ricerca ACTIVE in materia di biotecnologie cardio-vascolari, finanziato dalla Regione Piemonte, è stato realizzato e concluso dalla società L. & T. IT S.r.l. e

regolarmente certificato dalla Regione nei suoi costi finali (cfr., *ex ceteris,* atto di revoca della Regione dell’11/1/2017, ove si legge *“rilevato che, in data 30/1/2015, alla società L. & T. S. Srl veniva riconosciuto, da*

parte di Finpiemonte S.pa., un contributo finale pari ad euro 56.815,01 a fronte di una spesa certificata di euro 81.822,33”).

Risulta, pertanto, lecito dubitare che, nel caso di specie, alla violazione formale del bando (mancato mantenimento dell’impresa per il termine di cinque anni dalla conclusione dell’intervento finanziato) sia corrisposta un’effettiva distrazione dell’agevolazione dalle proprie finalità pubblicistiche, che costituisce ragione dell’azione di responsabilità erariale, posto che l’obiettivo finanziato (realizzazione di un progetto di ricerca) appare effettivamente essere stato conseguito e compiuto dalla società.

Come più volte affermato da questa Sezione, infatti, occorre distinguere il mero

inadempimento dell'obbligazione civilistica, che può costituire fonte di un diritto di credito in capo all'amministrazione pubblica nei confronti della società percettrice, dall'accertamento dei presupposti, di diversa natura e caratteristiche, necessari per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti degli agenti e amministratori di quest'ultima.

Sul piano giuridico, dunque, "*il diritto azionato dal P.M. contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, si distingue dal diritto di credito, di natura civilistica, di cui è titolare la singola Amministrazione, non essendo finalizzato soltanto a farle conseguire un titolo esecutivo per la reintegrazione patrimoniale, ma anche ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto con la P.A.*" (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 131/2013; questa Sezione, n.182/2022).

Ne consegue che, in materia di agevolazioni con fondi pubblici, *"il danno azionato dalla Procura non è quello derivante dalla mancata restituzione delle rate del finanziamento, fattispecie di rilievo esclusivamente civilistico, quanto, invece, la distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione pubblicistica, distrazione che nella mancata rendicontazione* (ovvero, più in generale e per quanto qui interessa, nel mancato rispetto delle clausole del bando, n.d.r.) *trova un suo primo elemento che tuttavia non è di per sé prova certa ed univoca del danno erariale così come configurato"* (cfr., questa Sezione, n. 195/2022).

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio che il riferimento al requisito della

"Stabilità delle operazioni", di cui al Reg. CE 1083/2006 (art. 57) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, previsto dal Bando regionale (art. 28, punto 2), non sia, nella fattispecie, rilevante e decisivo ai fini della configurabilità di un danno erariale.

La suddetta disposizione, infatti, richiede che l'autorità di gestione accerti *"che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione dell'attività e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente"* (enfasi di chi scrive, n.d.r.).

Senonché, come detto, il contributo pubblico era finalizzato alla copertura (parziale) dei costi del progetto di ricerca "ACTIVE" in materia di biotecnologie e scienze della vita, con l'obiettivo di sviluppare nuove terapie cardiovascolari avanzate.

Posto che il suddetto progetto di ricerca è stato pacificamente realizzato, superando anche la seconda fase di valutazione e conseguendo in data 30/1/2015 la certificazione finale di spesa della Regione Piemonte, non è ravvisabile, a parere del Collegio, alcun sviamento o distrazione di risorse pubbliche, non avendo la successiva cessazione e fallimento della società pregiudicato alcun *"investiment*[o] *in infrastrutture o investimenti produttivi"*, né causato in concreto l'alterazione della "*natura o* [del]*le modalità d'esecuzione dell'operazione"* o procurato *"un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente"* (cfr. art. 57, Reg. CE cit.).

E ciò considerato, altresì, che il progetto è stato realizzato dalla L. & T. in associazione temporanea di scopo con altre imprese, cosicché queste ultime hanno, comunque, potuto continuare ad avvalersi delle *"nuove conoscenze nonché all'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi o al miglioramento di quelli esistenti*", acquisite nel corso del progetto anche grazie al contributo della predetta società, il che costituiva esattamente lo scopo del finanziamento pubblico in questione (cfr. art. 5, punto 1, del Bando).

La revoca del finanziamento da parte di Finpiemonte, in conclusione, appare fondata su ragioni che, anche allorché ritenute assolutamente legittime (mancata restituzione del finanziamento, violazioni formali del bando, fallimento dell'impresa), giustificavano la doverosa azione civilistica di recupero nelle sedi competenti, ivi compresa quella fallimentare, ma non sono tali da evidenziare uno sviamento delle risorse pubbliche dal fine, nello specifico, loro dedicato (cfr. questa Sezione, n. 43/2023, cit.; in termini, questa Sez., n. 56/2022).

4. Anche sotto il profilo soggettivo, la condotta degli odierni convenuti non risulta, peraltro, connotata da profili di dolo o colpa grave, tali da fondare un'affermazione di responsabilità amministrativa a loro carico.

4.1. Così come si è già osservato sul piano oggettivo dell'antigiuridicità della condotta, anche sotto l'aspetto soggettivo occorre rilevare che non ogni inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico *"determina* ex se *una fattispecie di danno erariale, dovendo quest'ultima caratterizzarsi per l'illiceità della condotta connotata da un peculiare elemento soggettivo, il cui onere di dimostrazione ricade interamente in capo all'attore pubblico"* (cfr.

questa Sezione, n. 56/2022).

Tale onere probatorio non risulta, nella fattispecie, essersi realizzato.

Occorre rilevare, nello specifico ed esaminando le singole posizioni, che, se è vero che il R. sottoscriveva la domanda di agevolazione, in qualità di amministratore, impegnandosi al rispetto delle clausole convenzionali, è altrettanto pacifico che il medesimo sia cessato da ogni carica sociale gestoria in data 29/6/2010, e dunque diversi anni prima della liquidazione (avvenuta in data 10/12/2014) e del successivo fallimento della società (pronunciato in data 17/9/2015), talché nessuna responsabilità può essergli addossata in ordine ai suddetti eventi.

Per quanto concerne il liquidatore Z., lo scioglimento e la messa in liquidazione della società nel termine infra-quinquennale dalla conclusione dell'operazione, che hanno giustificato la revoca dell'agevolazione da parte di Finpiemonte, risultano addebitabili a delibera della L. & T., alla quale lo Z. non partecipava, non facendo parte della compagine societaria.

Il medesimo si è, pertanto, limitato a dare esecuzione alla suddetta delibera e alla conseguente propria nomina a liquidatore, adempiendo ai compiti e ai doveri impostigli dagli artt. 2489 e segg. c.c., non emergendo in atti sue responsabilità gestorie decisive ai fini del successivo fallimento della società.

Ciò risulta anche dalla relazione finale della curatela, redatta ex art. 33 L.F., dove, nel dare atto delle già antecedenti (alla sua nomina) difficoltà finanziarie della società (riferite, peraltro, non a malversazioni degli amministratori ma *"all'incapacità dell'impresa di essere competitiva"*), gli viene piuttosto imputato il difetto opposto, ovvero di avere troppo indugiato nella

presentazione dell'istanza di fallimento; il che, se astrattamente può aver pregiudicato i creditori della procedura, non appare rilevante, in questa sede, ai diversi fini della prematura cessazione della società e della conseguente decadenza dall'agevolazione.

Quanto, infine, alla figura di E.C., amministratore unico sin dalla costituzione della società e in carica al momento della delibera di liquidazione della società, occorre rilevare che, anche sotto il profilo soggettivo (dell'assenza di antigiuridicità sul piano oggettivo si è già detto *supra,* al punto 2), quest'ultimo elemento non può costituire, di per sé solo, fonte di responsabilità amministrativa.

Il Tribunale penale di Milano, con sentenza n. 14534/2018, ha, infatti, escluso la ricorrenza di ipotesi di reati di bancarotta a suo carico, anche per l'ipotesi prevista dall'art. 217, comma 1, n. 4, L.F., che contempla la responsabilità anche a titolo gravemente colposo.

Si legge, infatti, nella sentenza che, esclusi in radice addebiti di aggravamento doloso del dissesto (anche sotto il profilo del dolo eventuale), attesi i suoi tentativi di risanamento dell'impresa, *"non può ritenersi che ricorra negligenza, peraltro grave,* [...] *poiché vi erano numerosi elementi che potevano indurre l'imputato a considerare non improvvida la scelta di nominare un liquidatore al fine di realizzare un risanamento* [...]*"*.

4.2. Allorché non emergano dunque, come nella fattispecie, concrete prove circa la responsabilità di amministratori o liquidatori in ordine alla messa in liquidazione o alla sottoposizione della società a procedure concorsuali (trattandosi di accadimenti che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, trovano origine nello stato di crisi e/o di insolvenza, che possono avere le cause più

svariate, e, quindi, prescindere dalla volontà dell'imprenditore, non sussistendo un obbligo *"di non fallire o non sottoporsi a liquidazione"*, cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 149/2023), tali eventi non possono integrare in inadempimento colpevole, rilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità amministrativa, non potendosi la colpevolezza rilevare *in re ipsa* nel solo mancato rispetto delle disposizioni del bando (*ibidem*).

Osserva conclusivamente il Collegio, pertanto, che non è stata fornita a carico dei convenuti la prova di alcun concreto elemento di addebito, non risultando configurabile in radice, sulla base dei generali principi che la governano (art. 28 Cost.; art. 1, comma 1, l. n. 20/1994), una responsabilità amministrativa per danno erariale "per posizione".

4.3. Diversamente opinando, la responsabilità amministrativa per danno erariale verrebbe ad essere imputata, in palese violazione dei richiamati principi generali, oltreché del principio costituzionale di difesa (art. 24 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU), in modo oggettivo, senza necessità alcuna di indagini, né sul piano del concorso causale dei convenuti all'evento, né sul piano del comportamento doloso o gravemente colposo agli stessi ascrivibile (cfr. questa Sezione, n. 322/2024 e n. 253/2021).

4.4. Di qui la necessaria assoluzione di tutti i convenuti dalla domanda attorea.

5. Stante l'assoluzione nel merito e visto l'articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo, a favore dei convenuti e a carico della Regione Piemonte, quale amministrazione potenzialmente danneggiata dal prefigurato danno erariale (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

RESPINGE la domanda attorea nei confronti dei convenuti.

LIQUIDA a carico della Regione Piemonte le spese di lite in favore di ciascuno di essi nella misura di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere

Ivano Malpesi, Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/07/2025 Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente